

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 12 dicembre 2013
139.

XVII LEGISLATURA **BOLLETTINO** **DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI** **Bilancio, tesoro e programmazione (V)** **ALLEGATO**

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
C. 1865 Governo, approvato dal Senato.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne ai sensi del comma 6, interessate dai progetti pilota di cui al comma 7, sono definiti con l'accordo di partenariato.

1. 1587. De Mita.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento alle produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di origine protette, realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, e per valorizzare la cultura gastronomica nazionale soprattutto all'estero, nonché per sostenere la valorizzazione dell'immagine dei ristoranti italiani che a livello internazionale garantiscono il rispetto degli *standard* di qualità dell'ospitalità italiana, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi volti a fornire una più corretta e dettagliata informazione al consumatore in ordine alle autentiche produzioni agroalimentari italiane anche meglio conosciute come produzioni agroalimentari *Made in Italy* ed in tal senso per agevolare il contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*, per l'anno 2014 è concesso un contributo di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale ricerche turistiche (ISNART) diretto a rafforzare le proprie attività di promozione di certificazione del marchio «Ospitalità italiana – Ristoranti italiani nel mondo».

Conseguentemente, al comma 161, sostituire le parole: 285 milioni di euro, con le seguenti: 283 milioni di euro.

1. 221. Mongiello, Di Gioia.

Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di internazionalizzazione del sistema produttivo.

1. 1656. Palese, Prestigiacomo, Galati, Latronico, Milanato.

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (*Joint Strike Fighter*).

1. 2111. Marcon, Boccadutri, Melilla, Duranti, Piras.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente.».

1. 3388. XIII Commissione.

Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 21 e 22, primo periodo, è espresso il parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

1. 2319. (*Nuova formulazione*) Scanu, Villecco Calipari, Bolognesi, D'Arienzo, Fioroni, Fontanelli, Carlo Galli, Garofani, Giacomelli, Lattuca, Leva, Manciuilli, Marantelli, Mogherini, Moscatt, Salvatore Piccolo, Giuditta Pini, Stumpo, Valeria Valente, Cani.

Al comma 31, lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: di concerto, aggiungere le parole: con il Ministro con delega alle politiche giovanili e.

1. 2032. Bonomo, Chaouki.

Al comma 31, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

0a) al primo periodo, sostituire le parole: che viene contestualmente soppresso con le seguenti fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente lettera;

a) dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.

***1. 1982.** (Nuova formulazione) Causi.

Al comma 31, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

0a) al primo periodo, sostituire le parole: che viene contestualmente soppresso con le seguenti fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente lettera;

a) dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.

***1. 2386.** (Nuova formulazione) Zanetti, Romano, Librandi, Tinagli, Catania, Sottanelli.

Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:

31-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, n. 6) del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».

31-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».

1. 1964. Causi, Braga, Baruffi.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-bis. Al comma 2, dell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose» sono sostituite dalle seguenti: «. Senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere introdotte particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose».

1. 1978. Causi.